



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Secondo Barbero

norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Individuazione in Arpa delle responsabilità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Titolo	Missione	Capitolo	Creditore	Importo	AnnoImpegno
--------	----------	----------	-----------	---------	-------------

IL DIRETTORE GENERALE

L'Arpa Piemonte è sottoposta alle disposizioni in materia di salute sicurezza sul lavoro.

L'art.3 del D.lgs.81/2008, nel definire il proprio campo di applicazione indica, quali destinatari della norma, tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio.

Al fine di adempiere puntualmente alle diverse disposizioni in materia, l'Agenzia ha, nel tempo, approvato successivi atti e compiuto i dovuti passi nella direzione ritenuta più idonea a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In particolare, con DDG n.127 del 6 agosto 2010 l'Agenzia aveva individuato le competenze e le responsabilità in argomento.

In considerazione delle modifiche operatesi da allora in Arpa Piemonte, si rende opportuno esplicitare nuovamente le principali attribuzioni in ordine alle responsabilità ricorrenti nella materia in oggetto.

L'art.2, c.1, lettera b) del D.lgs.81/2008, chiarisce che, nelle Pubbliche Amministrazioni, per «datore di lavoro» si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero altro funzionario, individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Si intende altresì per «dirigente» (art.2, c.1, lettera d) la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Si definisce, infine «preposto» (art.2, c.1, lettera e) la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

La legge n.215 del 17 dicembre 2021 inserisce la lettera b-bis) all'art.18, comma 1, del D.lgs.81/2008 che prescrive di *“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”*.

Va inoltre evidenziato quanto disposto dall'art.299 del decreto ad oggetto *“Esercizio di fatto dei poteri direttivi”*. Tale articolo, inserito nel Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale – chiarisce che *“le disposizioni di garanzia di cui all'art.2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*.

In merito all'individuazione dei preposti, il Regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione di Arpa, approvato con DDG n.87 del 7 agosto 2024, specifica che *“L'incarico di funzione organizzativa comporta altresì l'assunzione del ruolo di “preposto” nei confronti del proprio Nucleo Operativo, ai sensi degli artt. 2 e 19 del D. Lgs. 81/2008”*.

Nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, i ruoli funzionali sono di fatto caratterizzati da poteri e doveri cosicché più soggetti risultano, pertanto, destinatari *iure proprio* dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente da una investitura ad hoc, nell'ambito delle

rispettive attribuzioni e competenze, rafforzando così il vincolo di solidarietà passiva in ipotesi di verifica di un evento lesivo.

Tale precetto risulta particolarmente cogente all'interno della complessa ed articolata organizzazione dell'Agenzia che non può prescindere dal dovere di provvedere con la dovuta diligenza all'organizzazione e/o alla gestione dei diversi settori di competenza.

In base alla vigente disciplina normativa e all'attuale organizzazione dell'Agenzia, la posizione di "*datore di lavoro*" di Arpa Piemonte coincide con il Direttore Generale, in quanto organo al quale spettano i poteri in ordine alla gestione complessiva dell'Agenzia; rivestono invece la posizione di "*dirigente*" ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro i Dirigenti con incarico gestionale nei confronti del personale da questi ultimi gerarchicamente dipendente.

In attuazione dell'articolo 17 del D.lgs. 81/2008, sono di competenza del datore di lavoro, non delegabili:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all'art. 28 del D.lgs. 81/2008,
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP),

Il datore di lavoro ha inoltre i seguenti obblighi non delegabili in materia di radioprotezione (D.lgs.101/2020):

- le valutazioni di cui all'articolo 109;
- la nomina dell'esperto di radioprotezione (EdR);
- la nomina del Medico Autorizzato (MA).

Va peraltro posto nel massimo risalto che la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR (e il suo successivo aggiornamento) devono essere il frutto di un lavoro collettivo, che veda la sincronica partecipazione di tutti i livelli coinvolti nella questione strategica della "sicurezza": i Dirigenti, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, gli RLS, i preposti e i lavoratori tutti.

L'art. 18 (commi 1 e 2) del D.lgs. 81/2008 elenca complessivamente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Nella tabella allegata sub 1 sono ripartiti i compiti del Direttore Generale (datore di lavoro) e dei dirigenti, con indicazione delle rispettive responsabilità, definite sulla base dell'organizzazione aziendale. In corsivo sono riportate le voci dell'art.18, commi 1 e 2 del D.lgs.81/2008.

La tabella riporta inoltre gli obblighi derivanti da ulteriori articoli del decreto e le rispettive responsabilità, in relazione all'organizzazione aziendale.

Infine, la tabella elenca gli obblighi dei preposti, con riferimento a quanto riportato indicato all'art.19 del D.lgs.81/2008, aggiornato con Legge n.215 del dicembre 2021.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, secondo termini e modalità definiti nell'ambito di specifiche disposizioni.

Nell'espletamento dei compiti come sopra individuati, i Responsabili ricevono costante supporto da parte del SPP dell'Agenzia che in particolare provvede a:

- a) Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
- g) comunicare ad ogni responsabile la pubblicazione sul sito intranet dei documenti previsti dal D.lgs.81/2008 per permettere la loro applicazione

Si ribadisce da ultimo che, al fine di creare un sistema ed una organizzazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro efficace ed efficiente, ogni livello coinvolto deve sapere e potere adempiere in maniera pronta e professionale alle norme relative, svolgendo tutte le attività opportune e necessarie, cominciando proprio dal singolo lavoratore che “deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art.20, comma 1 del D.lgs.81/2008); gli stessi lavoratori devono quindi contribuire adottando comportamenti virtuosi specificamente elencati al comma 2 dell'art.20 del decreto.

Al fine di rendere il più chiaro possibile il “sistema sicurezza” di Arpa Piemonte, si dà mandato al Direttore Tecnico (per la sede di Torino) e ai responsabili di Struttura Complessa (per le altre sedi) di predisporre, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, l'organigramma della sicurezza di ogni singola sede, con l'espressa indicazione dei Dirigenti, degli addetti e dei preposti, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Si rimanda al D.lgs.81/2008 per quanto riguarda ogni ulteriore aspetto applicabile in materia di salute e sicurezza di cui in premessa, dando atto che tale sistema sarà sottoposto a verifica periodica, alla luce della normativa di settore ed in base all'efficacia dimostrata, per valutarne eventuali modifiche o revisioni da adottarsi.

Tutto ciò premesso

vista la legge 3 agosto 2007, n.123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”,

visto il D.lgs.81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,

vista la Legge 215/2021 “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro”,

vista la L.R. del Piemonte n. 18 del 26 settembre 2016 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”,

visto il Regolamento di organizzazione adottato con D.D.G. n. 7 del 19 gennaio 2024;

visto il DDG n. 87 del 07/08/2024 di approvazione del “Regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione di Arpa”;

preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Responsabile Struttura Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

acquisito il parer favorevole del Direttore Amministrativo e de Direttore Tecnico;

DECRETA

1. di individuare le responsabilità nella materia della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.81/2008 e di approvare conseguentemente il sistema di responsabilità in tale materia così come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è assicurato dalla S.S. Gestione di sistema integrato, che, in coordinamento con il responsabile del Servizio, supporta i Responsabili nell'adempimento degli obblighi mediante una costante e professionale opera di consulenza tecnica e sul territorio;
3. di dare mandato al Direttore Tecnico (per la sede di Torino) e ai responsabili di Struttura Complessa (per le altre sedi) di predisporre, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, l'organigramma della sicurezza di ogni singola sede, con l'espressa indicazione dei Dirigenti, degli addetti e dei preposti e di garantirne il successivo aggiornamento;
4. di dare adeguata e tempestiva pubblicità alle presenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro tramite l'avviso e l'inserimento di tale decreto sul sito intranet dell'Agenzia a cura della struttura "Comunicazione Istituzionale";
5. di trasmettere, a cura della Direzione Generale, il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Struttura complessa e di struttura semplice per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il sistema di responsabilità delineato con il presente atto nella materia in argomento sarà sottoposto a verifica periodica, alla luce della normativa di settore e in base all'efficacia dimostrata all'interno di Arpa Piemonte, al fine di valutare eventuali modifiche o revisioni da adottare;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio finanziario dell'Arpa Piemonte;
8. di trasmettere, a cura della Direzione Generale, il presente atto ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), alle RSU e alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto e della dirigenza.

Ing. Secondo Barbero